



COMUNE DI BORDANO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL 26.11.2008

Modificato con deliberazione del C.C. N. 17 del 27.04.2009

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento	pag. 4
Art. 2 – Contenuto del Regolamento	pag. 4
Art. 3 – Definizione delle entrate	pag. 4
Art. 4 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe	pag. 4
Art. 5 – Forme di gestione delle entrate	pag. 5

TITOLO 2 GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Capo 1 – Gestione delle entrate tributarie

Art. 6 – Funzionario responsabile delle entrate tributarie	pag. 5
Art. 7 – Attività di verifica e controllo	pag. 5
Art. 8 – Avviso bonario	pag. 5
Art. 9 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie	pag. 6
Art. 10 – Pagamento, riscossione e rimborso di somme di modesto ammontare	pag. 6
Art. 11 – Misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi	pag. 6

Capo 2 – Sanzioni e autotutela

Art. 12 – Sanzioni	pag. 6
Art. 13 – Autotutela	pag. 7

Capo 3 – Diritto di interpello

Art. 14 – Principio	pag. 7
Art. 15 – Procedimento	pag. 8
Art. 16 – Effetti dell'interpello	pag. 8

Capo 4 – Accertamento con adesione

Art. 17 – Principi generali	pag. 8
Art. 18 – Ambito di applicazione	pag. 8
Art. 19 – Attivazione del procedimento per la definizione	pag. 9
Art. 20 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	pag. 9
Art. 21 – Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 9
Art. 22 – Invito a comparire per definire l'accertamento	pag. 10
Art. 23 – Atto di accertamento con adesione	pag. 10
Art. 24 – Perfezionamento della definizione	pag. 10
Art. 25 – Effetti della definizione	pag. 11
Art. 26 – Riduzione della sanzione	pag. 11

Capo 5 – Ravvedimento operoso

Art. 27 – Oggetto	pag. 11
Art. 28 – Cause ostative	pag. 11
Art. 29 – Regolarizzazione di versamenti irregolari od omessi e di altre violazioni	pag. 11
Art. 30 – Procedura	pag. 12
Art. 31 – Rinvio	pag. 12

Capo 6 – Compensazione tra crediti e debiti tributari

Art. 32 – Oggetto	pag. 12
Art. 33 – Compensazione verticale	pag. 12
Art. 34 – Competenza sulla dichiarazione di compensazione	pag. 13

TITOLO 3
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 35 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	pag. 13
Art. 36 – Accertamento delle entrate non tributarie	pag. 13

TITOLO 4
RISCOSSIONE E RIMBORSO DELLE ENTRATE E RATEIZZAZIONE

Art. 37 – Riscossione	pag. 14
Art. 38 – Riscossione coattiva	pag. 14
Art. 39 – Rimborsi	pag. 14
Art. 40 – Rateizzazione del pagamento	pag. 14

TITOLO 5
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 – Norme transitorie	pag. 15
Art. 42 – Norme finali	pag. 15
Art. 43 – Entrata in vigore del regolamento	pag. 15

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune, nel rispetto dei principi generali di equità, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione, nonché stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Contenuto del Regolamento

1. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso e l'applicazione del ravvedimento, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
2. Con il presente Regolamento vengono inoltre disciplinati i seguenti istituti:
 - a) diritto di interpello (ai sensi dell'art. 11 della L. 212/2000);
 - b) accertamento con adesione (ai sensi dell'art. 50 della L. 449/1997);
 - c) autotutela (ai sensi del D.M. 37/1997);
 - d) sanzioni tributarie (ai sensi dei D. Lgs. nn. 471/472/473 del 1997).

Art. 3

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque entrate aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere di ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi, le tariffe ed i prezzi sono fissati nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio.
2. Salva diversa disposizione normativa, in assenza di nuova deliberazione, le aliquote e le tariffe in vigore si intendono prorogate per l'anno successivo.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
2. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

TITOLO 2

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1 – Gestione delle entrate tributarie

Art. 6

Funzionario responsabile delle entrate tributarie

1. Per ogni entrata tributaria, qualora la normativa lo preveda, la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo stesso, nonché la persona incaricata di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Al funzionario responsabile del tributo spettano tutte le attività di gestione del tributo, l'apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva, la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e di ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno, il contenzioso tributario, la disposizione dei rimborsi, nonché ogni altra attività prevista dalle leggi o dai regolamenti necessari per l'applicazione del tributo.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. B) del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di verifica e di controllo

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di ogni altro adempimento posto a carico dei contribuenti/utenti dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Art. 8

Avviso bonario

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile ha facoltà di invitare il contribuente, a mezzo apposito avviso bonario, a chiarire la sua

posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.

2. Il contribuente deve procedere, nel medesimo termine, all'esibizione di documenti mancanti, alla regolarizzazione di errori formali e alla presentazione di qualsiasi dato o documento non in possesso dell'Amministrazione e utile a chiarire la posizione contributiva.

Art. 9

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di accertamento in rettifica e d'ufficio sono formulati secondo specifiche previsioni di legge e devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati effettuati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Le attività di accertamento delle somme dovute, nel caso di affidamento a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art. 10

Pagamento, riscossione e rimborso di somme di modesto ammontare

1. Per ciascun tributo di competenza del Comune è fissato, in apposito regolamento, l'importo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto e non è effettuato il rimborso.
2. In assenza della specifica disposizione regolamentare prevista dal comma 1, il contribuente non è tenuto al versamento e il Comune non dà luogo ad accertamento né a rimborso quando l'importo dovuto o il maggior versamento è inferiore a Euro 11 per anno solare.

Art. 11

Misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso di tributi sono fissati, anche per i provvedimenti riferiti a periodi di imposta pregressi, nella stessa misura prevista per le imposte erariali.

Capo 2 – Sanzioni e autotutela

Art. 12

Sanzioni

1. All'irrogazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi nel rispetto dei decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997 e delle disposizioni del presente regolamento.
2. L'entità della sanzione è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione nei regolamenti comunali che disciplinano ciascun tributo. Per quanto non specificatamente disciplinato dai singoli regolamenti comunali, si rinvia ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale che non sia di ostacolo all'attività di accertamento e che non crei

alcun debito di imposta, a condizione che l'irregolarità sia rimossa entro 30 giorni dall'eventuale richiesta del Comune.

4. In caso di versamento del tributo a Comune incompetente, restano dovuti il tributo e gli interessi legali e non si farà luogo all'applicazione di sanzioni.

Art. 13

Autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/02/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente articolo.
2. Il funzionario responsabile del tributo può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto od ove sussista l'opportunità della revoca.
3. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc.
4. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente. L'istanza eventualmente presentata dal contribuente non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.
5. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato. In pendenza di ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
6. In pendenza di giudizio l'annullamento o la revoca deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
7. Non si procede all'annullamento, alla revisione o alla revoca dell'atto, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente. Non costituisce invece limite all'esercizio del potere di autotutela la presenza di un ricorso presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (ricorso inammissibile, irricevibile, improcedibile, ecc.).

Capo 3 – Diritto di interpello

Art. 14

Principio

1. Il contribuente può presentare al Comune istanza di interpello concernente l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

Art. 15

Procedimento

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
2. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.
3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
4. Il funzionario responsabile fornisce risposta all'interpello entro 120 giorni dall'istanza, inviando apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dal contribuente.

Art. 16

Effetti dell'interpello

1. La risposta all'interpello vincola l'Amministrazione soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza e limitatamente al richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità delle risposte fornite e senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.
2. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Capo 4 – Accertamento con adesione

Art. 17

Principi generali

1. Il Comune di Bordano, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 218/97 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 18

Ambito di applicazione

1. L'accertamento può essere definito per l'intera obbligazione anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da

uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi - benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 19

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 20

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. di cui all'art. 8 del presente regolamento, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 21

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 20 del presente regolamento, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 22

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale del funzionario responsabile.

Art. 23

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 24

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Qualora il tributo oggetto dell'accertamento con adesione sia riscosso mediante ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, il pagamento rateale secondo le modalità previste dall'art. 40 del presente regolamento.

Art. 25

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Art. 26

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Capo 5 – Ravvedimento operoso

Art. 27

Oggetto

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento, tenuto conto di quanto disposto nell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997.

Art. 28

Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 29

Regolarizzazione di versamenti irregolari od omessi e di altre violazioni

1. Per quanto riguarda i termini per la regolarizzazione e l'ammontare della riduzione delle sanzioni previsti per il ravvedimento, si osserva quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997.

Art. 30
Procedura

1. Competente alla gestione della procedura è l'ufficio tributi del Comune.
2. Per i tributi per i quali è previsto il versamento tramite ruolo, l'interessato dovrà presentare al Comune la dichiarazione integrativa nei termini previsti dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 per la regolarizzazione dell'omessa presentazione della dichiarazione, nonché delle violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione, evidenziando le violazioni che si intendono regolarizzare. Il Comune provvederà di conseguenza ad iscrivere a ruolo il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta, comunicando preventivamente con apposito avviso all'interessato l'ammontare delle somme liquidate.
3. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Art. 31
Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Capo 6 – Compensazione tra crediti e debiti tributari

Art. 32
Oggetto

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente titolo.

Art. 33
Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo e del medesimo contribuente relative ad anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
4. E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruoli.

6. L'ufficio tributi prende atto della compensazione, fermo restando che esso procederà comunque al recupero delle somme che dovessero risultare mancanti dopo la compensazione.

Art. 34

Competenza sulla dichiarazione di compensazione

1. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione.

TITOLO 3

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 35

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate patrimoniali del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento esecutivo.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività di istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate per le quali è prevista la riscossione coattiva, tutte le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione degli elenchi dei contribuenti/utenti morosi, competono al responsabile dell'entrata stessa, il quale appone anche il visto di esecutività. I suddetti elenchi vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate previo esame della documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. I responsabili di ciascuna entrata provvedono alla trasmissione all'Ufficio Ragioneria dell'idonea documentazione (ruoli, liste di carico, contratti ed altri atti amministrativi) in base alla quale questo dovrà effettuare la registrazione nelle scritture contabili degli accertamenti delle singole entrate; provvedono altresì al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Art. 36

Accertamento delle entrate non tributarie

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. La comunicazione al destinatario degli atti di cui al comma precedente deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata A/R o per consegna diretta, o con ogni altro mezzo, anche telematico, da cui emerga con certezza il ricevimento in ogni suo elemento da parte del destinatario. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
3. Agli utenti morosi verranno applicati gli interessi legali tempo per tempo vigenti, fatte salve le sanzioni, gli interessi e le spese previste dalle specifiche disposizioni di legge e/o di regolamento.

TITOLO 4

RISCOSSIONE E RIMBORSO DELLE ENTRATE E RATEIZZAZIONE

Art. 37

Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti comunali, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante conto corrente postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

Art. 38

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva sia dei tributi e dei relativi interessi e sanzioni applicate, che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Art. 39

Rimborsi

1. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile o dal concessionario del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se previsto per legge oppure dai relativi regolamenti. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 40

Rateizzazione del pagamento

1. Il responsabile dell'entrata, tributaria o patrimoniale, su richiesta del soggetto che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedere la rateizzazione delle somme dovute al Comune fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo dovuto è superiore a venticinquemila euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Non sarà concessa la rateizzazione per importi inferiori ad euro centocinquanta e le singole rate non potranno essere inferiori ad euro cinquanta.
2. La misura degli interessi è pari a quella fissata dall'art. 21 del D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) l'importo dovuto non può più essere rateizzato.

TITOLO 5

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di accertamento relativi ad annualità pregresse non ancora notificati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni regolamentari, emanate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, che risultino con gli stessi incompatibili.

Art. 42

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 43

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.